

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA  
SEZIONE LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico  
~~di cui il Tribunale di Torre Annunziata~~, all'udienza del 15.05.2018, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1040/2018 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza,

TRA

~~MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA~~, elett.te dom.ta in via ~~7~~, Castellammare di Stabia con gli avv.ti ~~ALDO, MARCO~~ che la rapp.tano e difendono come da mandato in atti

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui *ope legis* domiciliario alla Via A.Diaz, n.11

RESISTENTE

NONCHE'

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Dirigente *p.t.*

RESISTENTE CONTUMACE

NONCHE'

ISTITUTO COMPRENSIVO "  in persona del Dirigente *p.t.*

RESISTENTE CONTUMACE.

## RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 15.02.2018 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di svolgere attualmente servizio di ruolo in qualità di personale A.T.A. alle dipendenze del MIUR; di aver presentato domanda di ricostruzione di carriera dopo aver superato favorevolmente il periodo di prova; che l'Amministrazione Scolastica, in seguito alla sua domanda, aveva reso il relativo decreto di ricostruzione di carriera nel quale, tuttavia, aveva provveduto a riconoscere, come servizio pre-ruolo valutabile integralmente ai fini della ricostruzione di carriera sia dal punto di vista giuridico che economico, soltanto 4 anni, mentre i restanti anni di anzianità pre-ruolo erano stati ingiustamente riconosciuti nella misura di 2/3; che, diversamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione Scolastica, aveva pieno diritto a vedersi riconosciuto per intero, ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio pre-ruolo prestato.

Tanto premesso conveniva il M.I.U.R., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Istituto Comprensivo [redacted] dinanzi all'adito Tribunale affinché, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con la direttiva 1999/70/CE nonché previa modifica e/o disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera così come adottato, fosse accertato e dichiarato il proprio diritto ad ottenere una ricostruzione di carriera integrale mediante il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di tutti gli anni di servizio pre-ruolo prestati e con la conseguente condanna del Ministero convenuto a riconoscere, in suo favore, tutto il predetto servizio pre-ruolo e, quindi, a collocarla nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, cumulando integralmente al servizio di ruolo il servizio pre-ruolo e, pertanto, con la conseguente condanna del Ministero convenuto a corrisponderle la differenza tra quanto percepito e quanto avrebbero avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario ed integrale degli anni di servizio pre-ruolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, quindi, al pagamento, in suo favore, di tutte le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione stipendiale di competenza; il tutto con vittoria di spese.

Il M.I.U.R. resistente si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione del credito e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, spese vinte

Gli altri Enti convenuti, benchè regolarmente citati, restavano contumaci.

All'odierna udienza il Tribunale osserva che:

Va, innanzitutto, valutata la legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell'Istituto scolastico convenuto in giudizio insieme col Ministero.

**[REDACTED] - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001572 - 12/04/2019 - FP- FASCICOLO PERSONALE**

E' stato ripetutamente affermato che *"il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. ... (Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto ... è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnanti di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale; b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale; da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico"* [Cass., sez. lav., 7 ottobre 1997, n. 9742; più di recente, Cass., sez. lav., 21 marzo 2011, n. 6372].

La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche è, in definitiva, estranea all'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99, ambito relativo all'utilizzo delle risorse umane ai fini dell'efficacia ed efficienza del servizio scolastico ed alla libera programmazione di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento ai fini della realizzazione della cd. offerta formativa (cioè degli interventi di educazione, formazione e istruzione).

In materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico, quindi, i Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche devono qualificarsi come organi del Ministero della Pubblica Istruzione, come tali deputati al compimento di atti esterni da imputarsi - ai fini della responsabilità - al Ministero medesimo in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica. Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, esso va configurato come struttura interna all'amministrazione, essendo dotata di funzioni di sovrintendenza generale istituzionalmente proprie nell'ambito dell'area territoriale di competenza.

In definitiva, sia l'Ufficio Scolastico Provinciale sia l'Ufficio Scolastico Regionale costituiscono organi periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, privi di legittimazione separata, ma esclusivamente delegati in via ordinaria a rappresentare in giudizio il Ministero di appartenenza.

Di conseguenza l'unica pubblica Amministrazione legittimata a resistere nel presente giudizio va individuata nel Ministero medesimo.

Va, pertanto, respinto il ricorso nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, e dell'Istituto scolastico convenuto per carenza di legittimazione passiva.

Passando, a questo punto, all'esame del merito della domanda nei confronti del M.I.U.R., essa è parzialmente fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono.

Parte ricorrente lamenta l'illegittimità del decreto di ricostruzione della propria carriera scolastica di cui chiede, incidenter tantum, la disapplicazione per la parte in cui dispone le modalità di calcolo del punteggio per il servizio pre-ruolo prestatato non tenendo conto della Direttiva 199/70/CE del 28/6/1999 ai fini dell'equiparazione del servizio pre-ruolo al servizio di ruolo, declassandone il contenuto ed il valore, nell'attribuire un punteggio ridotto per il servizio pre-ruolo, ovvero per chi è stato costretto a svolgere un lungo periodo di precariato come la ricorrente.

Sotto il profilo prettamente normativo, il Ministero convenuto ha applicato l'articolo 569 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) secondo la quale *"Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestatato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici"* così come novellato dall' art. 4, comma 13, del Decreto Presidente Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 ai sensi del quale *"Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio preruolo comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370 (...)".* Si rammenta, in proposito, che il citato art. 3 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370 prevede che *"Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestatato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi"*.

Trattasi di una disciplina che dà vita ad una palese disparità di trattamento tra docenti e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario assunti con contratto a tempo determinato (pre-ruolo in questo caso) e docenti e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario assunti a tempo indeterminato (immessi in ruolo).

Sarebbe, però, illegittima questa disparità di trattamento, poiché, nei periodi lavorati, la posizione del personale precario sarebbe del tutto equiparabile a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato.

La disamina dei contratti stipulati tra le parti, così come si evince dalla documentazione allegata agli atti, rende evidente come, cumulati tra loro, i rispettivi rapporti di lavoro si siano succeduti, perlomeno a decorrere dall'01.09.2001, senza rilevante soluzione di continuità si da coprire pressoché integralmente ciascun anno scolastico.

Durata e frequenza delle prestazioni non differiscono in fatto da quelle dell'omologo personale assunto a tempo indeterminato.

Si consideri tra l'altro, in proposito, che, ai sensi dell'art. 11, comma 14, L. 124/99, *"il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale"*.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea [sentenza del 13 settembre 2007, c-307/05, Del Cerro Alonso vs Osakidetza-Servicio Vasco de Salud] si è espressa sulla compatibilità con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro europeo allegato alla direttiva 99/70, di una norma interna che esclude il personale sanitario a tempo determinato dagli scatti retributivi triennali riconosciuti, invece, ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato.

La clausola in questione vieta l'applicazione di trattamenti deteriori per i lavoratori a termine scaturiti dal *"solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"*.

Dunque, pur se riferita ad una legislazione e ad un comparto lavorativo differenti, la concreta fattispecie esaminata nella sentenza del 13.9.2007 dei giudici europei è evidentemente riferibile a quella in esame nella presente controversia.

La Corte europea si è più volte pronunciata nel senso dell'applicabilità delle prescrizioni della direttiva 99/70 e dell'accordo quadro ai rapporti di lavoro con amministrazioni pubbliche [cfr., tra le altre, Corte giust. 4 luglio 2006, causa c-212/04, Adeneler, e 7 settembre 2006, c-53/04, Marrosu e Sardino].

Il divieto contenuto nella clausola 4.1 è stato ritenuto preciso al punto da non richiedere atti di trasposizione interna della direttiva, con la sola riserva relativa alle giustificazioni fondate su ragioni oggettive, le quali, tuttavia, sono soggette al sindacato giurisdizionale [Corte giust. 15 aprile 2008, causa c-268/06, Impact].

Nella decisione del 13.9.2007, premesso che la direttiva 1999/70 trova applicazione verso tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite in un rapporto di impiego a tempo determinato vincolante nei confronti del datore di lavoro (p. 28), la Corte dell'Unione ha escluso che, per la sua finalità protettiva, il principio di non discriminazione contenuto nell'accordo quadro – principio di diritto sociale comunitario – possa essere interpretato restrittivamente (p. 38).

Tale lettura è, invece, dovuta per le materie che l'art. 137, n. 5, Trattato CE riserva alla disciplina delle parti sociali dei singoli Stati membri e tra le quali è la "retribuzione", sicché questa norma *"non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché"*

*proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (p. 42).*

In questo quadro il concetto di "condizioni di impiego" di cui alla citata clausola 4.1 va letta "nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella .. che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato" (p. 48).

Esaminando a questo punto la nozione di "ragioni oggettive" di cui alla clausola 4.1, la Corte ha richiamato la giurisprudenza formatasi sull'identica locuzione contenuta nella successiva clausola 5.1, lett. a) dell'accordo quadro e posta a giustificazione del rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a termine [cfr. in particolare, Corte giust., 4 luglio 2006, causa c-212/04, Adeneler]. Al pari di quest'ultima, anche la prima va riferita a circostanze "precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in un simile contesto particolare, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione.." (p. 53-58). Tali requisiti non sono soddisfatti da una disposizione nazionale, generale ed astratta, di fonte legislativa o negoziale, che stabilisca la disparità di trattamento (p. 57).

Di conseguenza per la Corte dell'Unione la clausola 4.1 osta all'introduzione d'una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e del datore di lavoro interessato.

La sussistenza di una siffatta statuizione fa cessare l'obbligo di rinvio pregiudiziale per un caso analogo; la sua portata interpretativa ha per sua natura effetti vincolanti nell'ordinamento degli Stati membri [tra le altre, Cass., sez. 28 aprile 2004, n. 8135]; è quanto si può ormai desumere anche dall'art. 104, par. 3, reg. proc. della Corte dell'Unione, nel testo consolidato al 13.4.2010: "Qualora una questione pregiudiziale sia identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito, o qualora la soluzione di tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente sentenza o alla giurisprudenza pertinente".

La decisione esaminata impedisce, dunque, di ravvisare nelle fonti legislative o collettive nazionali ragione sufficiente per derogare al divieto di discriminazione nei confronti del ricorrente, in quanto titolare di contratto a tempo determinato.

Secondo la tesi contraria a quella di parte ricorrente la *ratio* del diverso trattamento giuridico ed economico è da ravvisarsi nella sua appartenenza al personale non di ruolo. Ma la specificità del sistema di reclutamento e di assegnazione delle supplenze per questa categoria di lavoratori non ha correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell'anzianità di fatto

maturata (cfr. gli artt. 399 segg. t.u., come modificato ex l. 124/99, e 4 della stessa l. 124/99). Non vi sono ostacoli razionali alla possibilità di ricostruire la carriera intera del personale assunto ripetutamente a termine, tenendo conto dei rapporti pregressi ed applicando gli scatti allo stesso modo di quanto avviene per il personale a tempo indeterminato.

Si impone, pertanto, una lettura della disciplina nazionale conforme alla norma europea così come interpretata dalla Corte di giustizia, per assicurarne la piena efficacia nella risoluzione della presente controversia (cfr. già, tra le altre, Corte giust. 10 aprile 1984, c-14/83, Van Colson e Kaman, 13 novembre 1990, c-106/89, Marleasing e, più di recente, 4 luglio 2006, c-212/04, Adeneler e altri).

Tutti i servizi non di ruolo danno, pertanto, diritto alla medesima progressione professionale ed economica riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, in quanto, da un lato la clausola 4 par. 1 della Direttiva 1999/70/CE costituisce norma ad applicazione diretta e, dall'altro, nel concetto di "condizioni d'impegno" deve essere ricompreso anche quello di scatti di anzianità.

In applicazione di quanto sopra esposto, va, pertanto, ritenuto che la normativa applicata dal Ministero resistente nella ricostruzione della carriera dell'istante, sia in contrasto con i principi dinanzi richiamati.

L'applicazione di tale disciplina normativa, infatti, determinerebbe una ricostruzione di carriera basata sul riconoscimento solo parziale del servizio pre-ruolo, con ovvie conseguenze di rallentamento della progressione stipendiale, del tutto ingiustificate alla luce del principio di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato e prive di ragioni oggettive.

Secondo la giurisprudenza comunitaria, infatti, nella nozione di ragioni oggettive non rientra la possibilità che tale differenza di trattamento sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo.

La locuzione richiamata dalla direttiva "richiede, al contrario, che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive ed in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria" (sent. Dal Cerro Alonso del 13/9/2007 §§57-58).

Pertanto, applicando tale ragionamento alla presente fattispecie, va rimarcata la mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diversificato per i docenti precari (così come per il personale ATA) avendo costoro svolto il servizio pre-ruolo con gli stessi requisiti soggettivi del personale docente di ruolo (abilitazione all'insegnamento e astratta idoneità all'immissione in ruolo).

Alla stregua di quanto sopra esposto, va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento come servizio di ruolo, sia a fini giuridici che economici, quantomeno a decorrere

dall'01.09.2001, del servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato.

Ed, infatti, se il servizio pre-ruolo vale ai fini giuridici ed economici come quello di ruolo, non può il medesimo servizio, equiparato come mansioni e stipendi, essere, poi, discriminato al momento della ricostruzione della carriera del dipendente con la conseguente illegittimità della modalità di calcolo disposta dal Dirigente Scolastico.

In definitiva, la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, a fini giuridici ed economici, comporta una patente violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli "artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 DLgs n. 368/01 e art. 45, comma 2, DLgs "165/01".

E nel panorama normativo italiano non possono esservi fonti normative (o pattizie) che in assenza di esplicite ragioni oggettive limitino il diritto dei lavoratori pubblici, a tempo determinato, a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato.

Pertanto, il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della Pubblica Amministrazione non è conforme ai suddetti requisiti e non può, dunque, configurare una ragione oggettiva, in quanto non basta una qualsiasi disciplina di legge a determinare una valida deroga all'Accordo Quadro, ma è necessaria una disciplina che individui ragioni oggettive atte, per quanto qui interessa, a giustificare un diverso trattamento giuridico ed economico.

Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con la direttiva 1999/70/CE, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere una ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di tutti gli anni di servizio pre-ruolo prestati a decorrere dall'01.09.2001, con la conseguente condanna del Ministero convenuto a riconoscere, in suo favore, nei limiti suindicati, il servizio pre-ruolo prestato e, quindi, a collocarla nella posizione stipendiale maturata in seguito al servizio pregresso svolto, cumulando, a decorrere dall'01.09.2001, al servizio di ruolo il servizio pre-ruolo e, pertanto, con la conseguente condanna del Ministero convenuto a corrisponderle la differenza tra quanto percepito e quanto avrebbero avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario degli anni di servizio pre-ruolo nel limite suindicato e, quindi, al pagamento, in suo favore, di tutte le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione stipendiale di competenza, oltre accessori di legge.

Non può, al riguardo, tenersi conto dell'eccezione di prescrizione così come sollevata dal Ministero resistente perché tardivamente costituito.

Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

L'esito della lite solo in parte favorevole alla ricorrente giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo.

Nulla per le spese processuali nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e dell'Istituto scolastico convenuto, rimasti contumaci.



## PQM

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ██████████  
██████████ con ricorso del 15.02.2018 nei confronti del M.I.U.R., dell'UFFICIO SCOLASTICO  
REGIONALE PER LA CAMPANIA e dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "██████████"  
██████████, ciascuno in persona del rispettivo legale rapp.te p.t., così provvede: rigetta  
la domanda giudiziale nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e dell'Istituto  
scolastico convenuto; in parziale accoglimento della domanda giudiziale, previa disapplicazione della  
normativa interna in contrasto con la direttiva 1999/70/CE, dichiara il diritto di parte ricorrente ad  
ottenere una ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di  
tutti gli anni di servizio pre-ruolo prestati a decorrere dall'01.09.2001, con la conseguente condanna  
del Ministero convenuto a riconoscere, in suo favore, nei limiti suindicati, il servizio pre-ruolo  
prestato e, quindi, a collocarla nella posizione stipendiale maturata in seguito al servizio pregresso  
svolto, cumulando, a decorrere dall'01.09.2001, al servizio di ruolo il servizio pre-ruolo e, pertanto,  
con la conseguente condanna del Ministero convenuto a corrisponderle la differenza tra quanto  
percepito e quanto avrebbero avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario degli anni di  
servizio pre-ruolo nel limite suindicato e, quindi, al pagamento, in suo favore, di tutte le differenze  
retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione stipendiale di competenza, oltre accessori di  
legge; condanna il M.I.U.R resistente al pagamento, nella misura dei due terzi, delle spese processuali  
che liquida, per tale misura ridotta, in € 950,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre  
oneri accessori come per legge; compensa le spese per la restante parte; nulla per le spese processuali  
nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e dell'Istituto scolastico convenuto.

Così deciso in Torre Annunziata in data 15.05.2018

Il Giudice del Lavoro

Dott. Matilde ██████████





**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

---

**Spedizione in formula esecutiva della Sentenza n. 1018/2018**  
**copia conforme all'originale telematico**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DELLA LEGGE**

*Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando nei siano legalmente richiesti.*

*Si rilascia a richiesta degli avv.ti ~~\_\_\_\_\_~~ \_\_\_\_\_*

**Procuratori Antistatari**

*Torre Annunziata, 10/01/2019*

*Firmato*  
*Il Cancelliere*  
*Emilia Salomone*


*Copia conforme all'originale*

*Torre Annunziata li, 10/01/2019*

*Il Cancelliere*

*Emilia Salomone*







## RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Aldo Esposito, io sottoscritto A. Uff. Giud. addetto all'U.N.E.P. del Tribunale di Torre Annunziata, ho notificato la su estesa sentenza n. 1018/2018, munita di formula esecutiva, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Lavoro, R.G. 1040/2018, ai fini della liquidazione delle spese processuali in favore del procuratore antistatario, al:

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, in persona del Dirigente p.t., Via Ponte della Maddalena n. 55, Napoli -80142-, mercè consegna di copia conforme all'originale a mani di



1696

N.....	Cron.
Dir. Notificazione.....	
Dir. Ril. Copia.....	
TOTALE.....	
Trasferta.....	
TOTALE.....	
10%.....	
Bollo.....	
Spese Post.....	
Dep. Canc.....	
TOTALE.....	1053
Tassa Erariale del 10% addebitata in modo proteale	
CASSA 1	

23 GEN. 2019